

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **395/1993** (ECLI:IT:COST:1993:395)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **20/10/1993**; Decisione del **03/11/1993**

Deposito del **16/11/1993**; Pubblicazione in G. U. **24/11/1993**

Norme impugnate:

Massime: **20010**

Atti decisi:

N. 395

## ORDINANZA 3-16 NOVEMBRE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Inadel contro Carrieri Domenico, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Prof. Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza 19 gennaio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482;

che tale questione è stata proposta nel corso di un giudizio promosso nell'ottobre 1983 da un dipendente comunale, collocato a riposo nel luglio 1978, il quale chiedeva la restituzione della ritenuta Irpef fatta dall'Inadel sulla sua indennità premio di servizio;

che il giudice a quo ha esposto in proposito che, a seguito della sentenza n. 178 del 1986, di questa Corte, l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 154 (rectius d.l. 14 marzo 1988, n. 70, nel testo di cui alla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154), ha disposto la detrazione dall'imponibile da assoggettare ad Irpef, di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente datore di lavoro, riguardo a tutte le indennità di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrano contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori;

che, in seguito, l'art. 6, comma primo bis, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, ha disposto l'applicazione retroattiva di tale disposizione, con effetto dal 17 luglio 1986 e, successivamente, l'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni nell'art. 2-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista, così disponendo - con il richiamo all'art. 5 della legge n. 482 del 1985 - l'applicazione retroattiva della riliquidazione dell'imposta per tutte le indennità, comunque denominate, percepite a decorrere dal primo gennaio 1980;

che secondo il giudice a quo le norme impugnate violerebbero gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, per le indennità premio di servizio erogate dall'Inadel nel periodo di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 1974 e il 1 gennaio 1980, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'Inadel;

Considerato che nel giudizio a quo si verteva su un rimborso d'imposta, cui si applica il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che tale termine di decadenza è stato ritenuto legittimo con sentenza n. 494 del 1991 di questa Corte, che ha anche affermato la legittimità del limite temporale (1 gennaio 1980) per la riliquidazione dell'Irpef sulle indennità di fine rapporto erogate prima dell'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove non sia stata presentata istanza di rimborso entro l'anzidetto termine;

che nell'ordinanza di rimessione manca ogni accenno alla tempestività della domanda in relazione a tale termine di decadenza;

che, pertanto, la rilevanza della questione non appare adeguatamente motivata;

Visto l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*